WEBINAR

CORSO IN DIRITTO DELL'IMMIGRAZIONE

30 maggio 2023

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Fase amministrativa

Avv. Simonetta Furlan
Foro di Firenze

PROTEZIONE INTERNAZIONALE: cos'è?

Protezione riconosciuta da uno Stato

in virtù di convenzioni - accordi internazionali

straniera

a una persona

apolide

in presenza di dati presupposti

può essere di 2 tipi

- ***status* di rifugiato**
- ***status* di protezione sussidiaria**

a prescindere da accordi internazionali che lo vincolano

ogni Stato è poi libero di riconoscere ai non cittadini

altre forme di Protezione

(esempi: protezione umanitaria, protezione speciale, ecc...)

normativa di base

- Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28.7.1951;
- Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31.1.1967;
- Direttiva 2011/95/UE, c.d. Direttiva qualifiche;
  - attuata col D. Lgs. n.251/2007;
- Direttiva 2013/32/UE, c.d. Direttiva procedure;
  - attuata col D. Lgs. n.25/2008;

  D.P.R. n.21/2015
- Direttiva 2013/33/UE., c.d. Direttiva accoglienza;
  - attuata col D. Lgs. n.142/2015;

- **Regolamento (UE) n.604/2013, c.d. Regolamento Dublino III;**
- **Regolamento di esecuzione (UE) n.118/2014 (esecuzione del Regolamento Dublino III)**

***status* di rifugiato**

presupposti

che la persona nutra → **timore**

che la persona nutra → **fondato**

che la persona nutra → di subire **persecuzione personale**

di cui è cittadina o

nello Stato

in cui aveva la dimora abituale (se apolide)

per motivi di:

- razza
- religione
- nazionalità
- appartenenza a un dato gruppo sociale
- opinioni politiche

status di protezione sussidiaria

presupposti

- **fondati motivi**
- di ritenere che la persona
  - straniera
  - apolide
- se ritorna nello Stato
  - di cui è cittadina o
  - in cui aveva la dimora abituale (se apolide)

- corra un **rischio effettivo**

- di subire un **grave danno:**

a) condanna o l'esecuzione della pena di morte, o

b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante,

c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante da violenza indiscriminata
in situazioni di conflitto armato interno o internazionale

SI TRATTA DI DIRITTI SOGGETTIVI

COME SE NE CHIEDE IL RICONOSCIMENTO?

si presenta personalmente

domanda di protezione internazionale a

⬇

- ufficio polizia di frontiera, all'atto dell'ingresso nel TN (con invio del RA alla questura competente) o

⬇

- questura del luogo di dimora

la domanda è presentata dal:

- **genitore, anche per figli minori non coniugati che ha con sé**
- **minore, tramite il genitore**
- **minore non accompagnato**
- **tutore, per il minore non accompagnato**

la domanda di protezione internazionale

presentata in questura

dà l'avvio a un procedimento amministrativo

cui si applica la l. n. 241/90 (art.18 d.lgs. n.25/08)

che si concluderà con

la decisione di un'autorità amministrativa

⬇

la Commissione territoriale (CT)

per il riconoscimento della protezione internazionale

previo esame del RA (di solito)

sempre che

Italia = SM UE competente per l'esame

in base al

Regolamento Dublino III

Se la decisione della CT è negativa

attesterà altresì l'obbligo di rimpatrio e il divieto di reingresso

(equivalente a espulsione amministrativa)

e il RA

può proporre impugnazione, con l'assistenza di un avvocato

entro 30/15/14 gg.

davanti al Tribunale ordinario

(del luogo sede di Corte d'appello)

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE

dopo esser stata riconosciuta

LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

può essere REVOCATA

(artt.13 e 18 d.lgs. n.251/07)

ne può essere dichiarata la CESSAZIONE

(artt.9 e 15 d.lgs. n.251/07)

organo competente

COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO

(art.5 d.lgs. n.25/08)

Vediamo ora

come inizia il procedimento amministrativo

e

che cosa possono fare il RA e le autorità coinvolte

durante il suo svolgimento

e

come esso si conclude

LA QUESTURA

- riceve la domanda di Protezione internazionale (art.26 d.lgs. n.25/08)
- redige Verbale delle dichiarazioni del RA sul Mod.C/3 (art.26 d.lgs. n.25/08)
- dà al RA copia del Mod. C/3 e della documentazione allegata (art.26 d.lgs. n.25/08)

– trasmette alla CT la domanda e tutta la documentazione necessaria, senza ritardo in caso di procedura accelerata (art.28-bis d.lgs. n.25/08)

– se il RA è minore non accompagnato:

- sospende il procedimento
- dà comunicazione al Trib. per nomina tutore
- informa Servizio centrale Sistema di protezione per l'inserimento del minore in struttura del Sistema (se l'immediato inserimento non è possibile provvede il Comune all'assistenza e accoglienza) (art.26 d.lgs. n.25/08)

– informa il RA (anche ai valichi di frontiera e zone transito):

- della procedura da seguire (in particolare se accelerata)
- dei suoi diritti e doveri
- dei tempi e mezzi a sua disposizione per corredare la domanda degli elementi utili all'esame

- e gli consegna un opuscolo informativo

(artt.10 e 10-bis d.lgs.25/08)

– informa il RA:

- (al momento della dichiarazione di domicilio) che in caso di inidoneità del domicilio dichiarato le notificazioni saranno eseguite ai sensi dell'art.11 d.lgs. n.25/08
- sulle condizioni di accoglienza e gli consegna un opuscolo informativo nella lingua da lui indicata (art.3 d.lgs.142/15)

– consegna al RA:

- (contestualmente alla presentazione della domanda) ricevuta = permesso di soggiorno (pds) provvisorio
- (successivamente) pds per richiesta asilo valido sul TN 6 mesi, che rinnova fino a che il RA è autorizzato a rimanere sul TN (art.4 d.lgs. n.142/15)
- documento di viaggio (quando sussistono gravi ragioni umanitarie che ne rendono necessaria la presenza in un altro Stato)

(art.4 d.lgs. n.142/15)

- può disporre il trattenimento del RA ex artt.6, 6 bis e 6 ter d.lgs n.142/15 e in tal caso

- gli rilascia un attestato nominativo, prorogabile (artt.4 e 14 d.lgs. n.142/15)

- avvia le procedure per la determinazione dello SM competente all'esame della domanda (Regolamento Dublino III) (art.26 d.lgs. n.25/08)

L'UNITA' DUBLINO

operante c/o il Ministero dell'interno

- informa per iscritto il RA, in una lingua per lui comprensibile e avvalendosi di un opuscolo predisposto dalla Commissione UE, dell'applicazione del Regolamento Dublino III (art.4)

- effettua un colloquio col RA, redigendone una sintesi accessibile al RA e/o al suo avvocato, o

- gli dà l'opportunità di presentare ogni informazione pertinente per determinare lo SM competente prima dell'adozione della decisione di trasferimento (art.5)

– Determina lo SM competente all'esame della domanda di protezione internazionale

in applicazione del Regolamento Dublino III e dei criteri (artt.7-16) da esso stabiliti

esempio *ex* art.13:

- se risulta che il RA ha fatto ingresso illegale in uno SM, provenendo da un paese terzo:

  nei 12 mesi successivi all'ingresso clandestino

  tale SM è competente all'esame della domanda

- se però sono decorsi più di 12 mesi dall'ingresso clandestino ed è accertato che il RA ha soggiornato per almeno 5 mesi continuativi in uno SM prima di presentare la domanda:

  competente per l'esame della domanda è tale ultimo SM

se determina che un altro SM

è competente all'esame della domanda

- chiede a tale SM di prendere (o riprendere) in carico il RA, entro 3 mesi dalla presentazione della domanda
(o entro 2 mesi in caso di risposta pertinente di Eurodac
con dati registrati ai sensi del Regolamento (UE) n.603/2013)

se la richiesta è oltre i termini la competenza spetta all'Italia

- se lo SM richiesto accetta di prendere o riprendere in carico RA: notifica al RA o al suo avvocato la decisione di trasferirlo verso lo SM competente

– la decisione di trasferimento indica anche (art.26):

- possibilità di ricorso al Tribunale (sede della Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE) entro 30 gg. dalla notificazione
- possibilità di chiedere col ricorso la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento
- i termini relativi all'esecuzione del trasferimento

quando l'istanza di sospensione è proposta col ricorso, il trasferimento è automaticamente sospeso fino al rigetto dell'istanza di sospensiva o, se accolta, fino al decreto con cui il ricorso è respinto (art.3 d.lgs. n.25/08)

il RA ha l'obbligo di:

- presentare (con la domanda di protezione internazionale o appena disponibili) tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda (art.3 d.lgs. n.251/07) o comunque pertinenti, incluso il passaporto (art.11 d.lgs. n.25/08)

- di comparire personalmente, se convocato, davanti alla CT (art.11 d.lgs. n.25/08)

- comunicare alla questura il proprio domicilio o residenza, con dichiarazione riportata nella domanda di protezione internazionale

- comunicare alla questura (della domanda e del nuovo domicilio) ogni successivo mutamento del proprio domicilio o residenza (art.5 d.lgs. n.142/15 e art.11. d.lgs. n.25/08)

il RA ha il diritto:

- di rimanere sul TN fino alla decisione della CT, salvo i casi ex art.7 d.lgs. n.25/08
- di essere accolto nei centri governativi di prima accoglienza e in strutture temporanee appositamente allestite

dopo la prima accoglienza

ove sia privo di mezzi sufficienti e
nei limiti dei posti disponibili

il RA potrà essere accolto nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'art.1-sexies d.l. n.416/89 conv. in l. n.39/90 (art.9 d.lgs. n.142/15)

PURCHE'

⬇

- vulnerabile (incl. minori, minori non accompagnati) o
- afghano o
- abbia fatto ingresso nel TN in seguito a protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento in collaborazione con l'UNHCR

N.B.: col d.l. n.20/2023 conv. in l. n.50/2023 è venuta meno la possibilità per il futuro RA che non rientri in tali categorie di essere accolto nel Sistema di accoglienza e integrazione

- a non essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda (art.6 d.lgs. n.142/15)
- se trattenuto, a libertà di colloquio con l'avvocato, con i familiari, con l'UNHCR (art.7 d.lgs. n.142/15)
- a non esser trattenuto, se le sue condizioni di salute sono incompatibili col trattenimento (art.7 d.lgs. n.142/15)

- a ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento nella lingua da lui indicata o, in caso di impossibilità, in quella veicolare per cui ha espresso preferenza (art.10 d.lgs. n.25/08)

- ad essere assistito, se necessario, da un interprete, durante tutto il procedimento amministrativo e l'eventuale giudizio di impugnazione (art.10 d.lgs. n.25/08)

- all'accesso a tutte le informazioni relative alla procedura, alle fonti di prova utilizzate e agli elementi di valutazione adottati; ciò vale anche per il suo avvocato (art.17 d.lgs. n.25/08)

- a essere assistito da un avvocato e ammesso al patrocinio a spese dello Stato (NO GRATUITO PATROCINIO!) ove ricorrano i presupposti di legge (per l'attestazione dei redditi esteri, dichiarazione sostitutiva di certificazione) (art.16 d.lgs. n.25/08)

- di iscrizione anagrafica, con la ricevuta attestante le presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda o col permesso di soggiorno per richiesta asilo (art.5-bis d.lgs. n.142/15)

- al rilascio della C.I., di validità limitata al TN e della durata di 3 anni, dopo l'iscrizione anagrafica (art.5-bis d.lgs. n.142/15)

- all'assistenza sanitaria (art.21 d.lgs. n.142/15)
- a svolgere attività lavorativa, decorsi 60 gg. dalla presentazione della domanda di protezione internazionale (art.22 d.lgs. n.142/15)
- istruzione scolastica obbligatoria, se minorenne (art.21 d.lgs. n.142/15)

- a rimanere sul TN fino alla scadenza del termine per l'impugnazione, in caso di rigetto della sua domanda da parte della CT (art.32 d.lgs. n.25/08)

- a rimanere sul TN fino all'esito del ricorso, se ha impugnato davanti al Tribunale competente la decisione sfavorevole della CT, fatta eccezione per i casi di cui all'art.35-bis, comma 3, d.lgs. n.25/08, per i quali il diritto a rimanere sul TN sussiste solo se il Tribunale sospende l'efficacia esecutiva della decisione della CT

Il RA può:

- esser trattenuto, in base a valutazione caso per caso, nelle circostanze ex artt.6, 6 bis e 6 ter d.lgs. n.142/15, con provvedimento scritto e motivato, comunicatogli in lingua da lui indicata o che ragionevolmente si suppone comprenda

– partecipare all'udienza per la convalida del trattenimento, ove possibile, mediante collegamento audiovisivo (art.6 d.lgs. n.142/15)

– ove trattenuto, presentare al Trib., Sez. specializzata immigrazione, direttamente o tramite difensore, memorie o deduzioni (art.6 d.lgs. n.142/15)

– se minore e sussistono dubbi in ordine alla sua età:

- essere sottoposto ad accertamenti medico-sanitari non invasivi per accertarne l'età
- col consenso suo o del suo rappresentante legale
- il rifiuto del consenso non osta all'adozione della decisione, anche favorevole (art.19 d.lgs. n.25/08)

- inviare alla CT memorie e documentazione, inclusi risultati di accertamenti medici, in ogni fase del procedimento (artt.8 e 31 d.lgs. n.25/08)

- in ogni fase della procedura, contattare l'UNHCR o altra organizzazione di sua fiducia competente in materia di asilo (art.10 d.lgs. n.25/08)

– essere assistito, a proprie spese, da un avvocato, anche durante il colloquio personale con la CT

- in tal caso l'avvocato può prendere visione e copia del relativo verbale (artt.13 e 16 d.lgs. n.25/08)

– ritirare la domanda:

- prima dell'audizione il ritiro è formalizzato per iscritto e inviato alla CT, che dichiara l'estinzione del procedimento (art.23 d.lgs. n.25/08)

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

- determina (il presidente) i casi di trattazione prioritaria e quelli in cui applicare la procedura accelerata *ex* art.28-bis (art.28 d.lgs. n.25/08)

- procede (il presidente) all'esame preliminare della prima domanda di protezione internazionale reiterata presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento che comporterebbe l'imminente allontanamento dal TN del RA (art.29-bis d.lgs. n.25/08)

- nei casi di procedura accelerata decide entro 5/7 gg. o provvede all'audizione entro 7 gg. e decide entro i 2 gg. successivi, ai sensi dell'art.28-bis d.lgs.n.25/08

- dichiara l'inammissibilità della domanda nei casi di cui agli artt. 29 e 29-bis d.lgs. n.25/08

– esamina congruamente, in modo individuale, obiettivo e imparziale, la domanda di protezione internazionale

- alla luce di informazioni precise e aggiornate sulla situazione del paese di origine del RA e,

  ove occorra, dei paesi di transito (art.8 d.lgs. n.25/08)

– tramite un suo funzionario, possibilmente dello stesso sesso del RA, e con l'assistenza di un interprete, interroga il RA, anche mediante collegamenti audiovisivi a distanza

- se minore, in presenza del genitore o del tutore e del personale di sostegno
- salvo che ritenga di accogliere la domanda ovvero
- risulti certificata medicalmente l'incapacità o impossibilità del RA di sostenere un colloquio personale o ancora se
- il RA, regolarmente convocato, non si presenta (artt.12-13 d.lgs. n.25/08)

- videoregistra il colloquio col RA e lo trascrive
- tramite interprete, dà lettura al RA della trascrizione o (se non c'è videoregistrazione) del verbale del colloquio
- in cooperazione con RA e interprete, verifica la loro correttezza e vi apporta le correzioni necessarie
- in calce al verbale dà atto in ogni caso di tutte le osservazioni del RA e dell'interprete
- consegna copia della trascrizione o del verbale al RA e al suo avvocato

- può disporre, col consenso del RA, accertamenti medici sugli esiti di persecuzioni o gravi danni (art.8 d.lgs. n.25/08)

- non può mai acquisire informazioni dai presunti responsabili delle persecuzioni contro il RA e non può mai fornire informazioni sulla domanda presentata dal RA (art.25 d.lgs. n.25/08)

– sospende l'esame della domanda:

- se il RA si è allontanato senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza o
- si è sottratto al trattenimento prima del colloquio personale
- in tal caso, su richiesta del RA ed entro 12 mesi dalla sospensione, può riaprire il procedimento
- trascorso tale termine, ne dichiara l'estinzione (art.23-bis d.lgs. n.25/08)

- sospende l'esame della domanda nei casi soggetti alla procedura del Regolamento Dublino III
- dichiara l'estinzione del procedimento, qualora sia stata determinata la competenza di un altro SM (art.30 d.lgs. n.25/08)
- garantisce la riservatezza dei dati (art.14 d.lgs. n.25/08)

– decide sulla domanda di protezione internazionale ai sensi dell'art.32 d.lgs. n.25/08, corredando la decisione con:

- motivazione in fatto e in diritto (salvo il RA provenga da paese terzo sicuro) e
- indicazione dei mezzi di impugnazione esperibili (art.9 d.lgs. n.25/08)

– quando rigetta la domanda di protezione internazionale:

- trasmette gli atti al questore, se ritiene
- sussistano requisiti per altra forma di protezione o per il rilascio di un permesso di soggiorno (art.32 d.lgs. n.25/08)

- notifica tempestivamente al RA, per iscritto, la decisione sulla domanda di protezione internazionale (art.9 d.lgs. n.25/08)

- dopo la notifica della decisione al RA, rende disponibili per il suo difensore (munito di procura, che sia stata verificata a cura della cancelleria del giudice competente per l'impugnazione!) la videoregistrazione del colloquio col RA (art.35-bis, co.8, d.lgs. n.25/08)

- in sede di impugnazione, rende disponibili all'autorità giudiziaria la videoregistrazione e la sua trascrizione o il verbale del colloquio col RA e

- consente al RA l'accesso alla videoregistrazione (art.14 d.lgs. n.25/08)

L'UNHCR

- può accedere ai valichi di frontiera (art.10-bis d.lgs. n.25/08)
- può accedere alle strutture in cui sono presenti RA
- su richiesta del Ministero dell'interno, dà consulenza e supporto a CT, CNA e Min. (art.24 d.lgs. n.25/08)

D.L. n.20/2023 conv. in L. n.50/2023

(in G.U. n.104 del 5.5.2023)

LE MODIFICHE PIU' RILEVANTI IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

- Accoglienza RA
- Procedure accelerate
- Tattenimento RA e sua convalida
- Sanzioni penali
- Decisione CT

- In via transitoria
- Non convertibilità in pds per lavoro
- Cessazione protezione internazionale
- Protezione speciale chiesta al questore

- N.B. Clausola di invarianza finanziaria (art.81 cost.)

GRAZIE

PER L'ATTENZIONE